

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1933)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

col **Ministro dei Trasporti**

(SPATARO)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Il dinamismo dei traffici internazionali e la conseguente necessità di ottenere una sempre maggiore semplificazione nello svolgimento delle operazioni di controllo relative, impongono ai Governi di adeguare la struttura e la funzionalità dei servizi di frontiera alle nuove esigenze commerciali e turistiche.

Tra le iniziative ed i provvedimenti attuati a tal fine ha preso largo sviluppo, nella pratica internazionale, la tendenza ad unificare i servizi di frontiera di due Stati confinanti sul territorio del Paese in cui sussistono le condizioni più proficue, o addirittura esclusive, per l'utilizzazione degli impianti.

Accordi del genere sono stati stipulati dall'Italia con la Svizzera e con la Francia, ma essi — all'infuori della Convenzione relativa alla istituzione di un Ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa il 6 aprile 1956 ed approvata con legge 4 marzo 1958, n. 324 — sono tutti limitati al settore del traffico ferroviario.

In particolare gli Accordi con la Svizzera risalgono ad epoca assai remota e non possono ritenersi adeguati all'attuale sviluppo del commercio e del turismo, nè ai moderni sistemi di traffico internazionale.

Infatti i principi informativi ai quali furono ispirati tali Accordi ed i mezzi per la organizzazione ed il funzionamento dei servizi da essi disciplinati, furono studiati in tempi in cui il flusso dei traffici era di gran lunga inferiore e meno spedito di quello attuale e quando gli stessi servizi di frontiera richiedevano modesti strumenti e modalità semplici di esecuzione.

Va aggiunto inoltre che l'incremento sempre maggiore assunto dal traffico stradale e da quello per via d'acqua ha resa necessaria l'apertura di nuovi ed importanti valichi extra ferroviari che, per la configurazione del suolo e per la funzionalità dei servizi di frontiera, trovano nell'organizzazione di uffici a controlli abbinati la più valida soluzione per la loro attività.

Le stesse considerazioni vanno fatte per una parte dei valichi esistenti, i cui impianti di confine s'appalesano sempre più

inadeguati, per struttura tecnica ed organizzativa, alle attuali esigenze di controllo.

Valgono al riguardo i casi dei costruendi valichi di Brogeda, di Lavena, del Gran San Bernardo e di quello di Ponte Tresa in ricostruzione, per i quali si è rilevato, in seguito ad approfondito studio, che la piena funzionalità dei relativi servizi di controllo potrà essere assicurata solo attraverso la forma degli uffici di controllo abbinato e cioè concentrando i servizi di frontiera italiani e svizzeri su di un solo territorio, oppure, in altri casi, ripartendo gli stessi sui due territori in base al senso di marcia dei veicoli ed al tipo di traffico (turistico e commerciale).

Alla luce di siffatta situazione e nell'intento di conseguire, con l'auspicato snellimento delle formalità di controllo, uno statuto generale valevole per tutti gli uffici a controlli nazionali abbinati organizzati alla frontiera italo-svizzera, si è ritenuto opportuno concludere un'apposita Convenzione-quadro che regolasse, con norme uniformi ed aggiornate, l'organizzazione ed il funzionamento di tali uffici.

Nelle trattative con le competenti autorità elvetiche si è perseguito un duplice intento: dare una fisionomia nuova ed altamente funzionale agli uffici in questione e fissare, per essi, norme statutarie adeguate alle attuali prescrizioni di controllo, che operassero uniformemente sia nei confronti degli uffici esistenti che di quelli da realizzare. Giova aggiungere infine che per l'elaborazione di tali norme si sono seguiti orientamenti e criteri già affermati nei più recenti Accordi del genere quali, ad esempio, quelli stipulati dalla Repubblica federale di Germania con tutti i Paesi confinanti e dalla stessa Svizzera con la Repubblica francese tenendo comunque presenti, per le norme fondamentali, principi giuridici già recepiti nel nostro ordinamento.

L'11 marzo 1961 è stata conclusa a Berna la Convenzione italo-svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio.

La Convenzione definisce, anzitutto i termini usati nell'atto, precisando i concetti

di controllo, di soggiorno, Stato limitrofo, zona, agenti e uffici di controllo.

Tenuto conto che alla frontiera italo-svizzera operano uffici di controllo italiani sul territorio elvetico e, viceversa, svizzeri su quello italiano, la definizione della zona assume particolare importanza in quanto è la prima volta che nella legislazione e nella tecnica doganale viene adottato il termine zona ad indicare una parte del territorio dello Stato di soggiorno all'interno della quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo; intendendosi, peraltro, con tale locuzione l'applicazione di tutte le proprie norme di legge, regolamentari ed amministrative regolanti il passaggio della frontiera delle persone, nonchè l'entrata, l'uscita e il transito delle merci e dei veicoli.

Per l'attuazione di tali controlli, che i servizi di ciascuno Stato eseguiranno nelle zone da determinare sul territorio politico dell'altro Stato, è stata prevista la creazione di appositi uffici a controlli abbinati, come pure l'istituzione dei controlli stessi sui veicoli viaggianti, nel campo del traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua, allo scopo di facilitare ed accelerare l'attraversamento della frontiera.

Talune norme sul controllo innovano profondamente i principi che hanno finora regolato i rapporti doganali tra le Parti.

Infatti, essendo stato convenuto che le norme di ogni specie per i controlli eseguiti in uno dei due Stati sono applicabili nella zona dell'altro Stato nella stessa misura, secondo le stesse formalità e con le medesime conseguenze che nel proprio paese, è stato riconosciuto espressamente anche il diritto di arresto in tale zona, nonchè il trasferimento del prevenuto nello Stato limitrofo, per violazioni delle norme sul controllo, avvenute nella zona medesima.

È stata con ciò affermata l'esclusiva applicabilità della giurisdizione repressiva dello Stato limitrofo, in tali casi, come se le violazioni stesse fossero avvenute nel territorio di detto Stato.

Altre norme sul controllo riguardano invece l'applicazione della legislazione locale per la salvaguardia dell'ordine pubblico, e resta altresì impregiudicato l'imperio delle

leggi dello Stato di soggiorno per ogni altra esigenza estranea a quella dei controlli doganali e del passaggio della frontiera.

Precisata la successione di tempo nella quale, in via ordinaria od eccezionale, dovranno svolgersi negli uffici abbinati i controlli da parte degli organi dei due Paesi, la Convenzione prende in considerazione l'assistenza che gli agenti dei due Stati si prestano reciprocamente nell'esercizio delle loro funzioni nelle zone, sia per assicurare la correttezza dei detti controlli, sia per impedire che persone, merci od altri beni sfuggano alle operazioni prescritte per il regolare attraversamento della frontiera.

Oltre alle consuete norme relative al trasferimento all'estero degli agenti che debbono prestare servizio nelle zone, alle usuali agevolazioni fiscali, economiche, valutarie, eccetera, è previsto che gli agenti di uno Stato operanti nella zona costituita nel territorio dell'altro Stato, godano della stessa protezione ed assistenza che lo Stato di soggiorno accorda agli agenti propri.

È stato anche espressamente considerato l'uso delle uniformi di servizio e degli altri distintivi di funzioni, ammettendosi inoltre che gli agenti sono autorizzati a portare, nella zona dello Stato limitrofo, le armi regolamentari, il cui impiego è tuttavia ammesso soltanto per legittima difesa.

Un apposito titolo, il IV, è stato riservato agli orari ed alle attribuzioni dei vari uffici a controlli nazionali abbinati, rinviandone alle Amministrazioni competenti la definizione, anche per le installazioni da creare per lo svolgimento dei servizi negli impianti fissi e sui veicoli in movimento.

Per i collegamenti telegrafici, telefonici e telescriventi e per ogni altro mezzo di telecomunicazione tra le zone ed i rispettivi territori nazionali, sono state concordate notevoli facilitazioni, che si estendono anche al trasporto in franchigia della corrispondenza d'ufficio, eseguito a cura degli agenti.

Apposite norme sono state concordate — prendendo in esame la vasta casistica esistente — circa le dichiarazioni in dogana, tenuto conto: 1) dell'ubicazione dei servizi doganali italiani in territorio svizzero e vi-

ceversa; 2) del nuovo ordinamento che tali servizi dovranno assumere per effetto della costituzione delle zone di controllo degli uffici a controllo nazionali abbinati; 3) del grande interesse reciproco per una disciplina dell'attività in detti uffici dei dichiaranti in dogana.

Le norme in proposito accolte nella Convenzione sono ispirate a criteri di larghezza e di uniformità di trattamento e pongono su un piano di parità i residenti italiani e svizzeri, ammettendoli ad operare col minimo delle formalità e con notevoli facilitazioni presso gli uffici abbinati istituiti o da istituire sui due territori.

Una Commissione mista italo-svizzera sarà costituita, su base paritetica, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, con il compito: 1) di predisporre gli accordi applicativi della Convenzione-quadro; 2) di formulare proposte per eventuali emendamenti; 3) di risolvere le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere dall'applicazione della Convenzione.

È stata riservata l'adozione di ogni misura intesa a salvaguardare la sovranità e la sicurezza di ciascuna delle Parti contraenti.

Le disposizioni finali riguardano lo scambio delle ratifiche, l'entrata in vigore ed i termini di denuncia della Convenzione.

Il Protocollo finale riconosce che, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione stessa, le disposizioni suscettibili di avere applicazione immediata saranno attuate previo accordo tra le competenti Autorità dei due Paesi, nell'intesa che prevarranno sulle corrispondenti disposizioni che disciplinano l'attività di taluni uffici abbinati, il cui funzionamento è già regolato da Accordi particolari esistenti.

La nuova Convenzione-quadro riveste notevole importanza: è infatti la prima volta che si riesce a concordare una procedura di controllo doganale e di frontiera che può giungere fino all'arresto dei presunti colpevoli in territorio straniero da parte di agenti nazionali; procedura che ci consentirà, se in sede di attuazione degli Accordi la collaborazione con le Autorità del Paese limitrofo sarà pari a quella dimostrata dai delegati nella loro predisposizione, di conseguire risultati molto fecondi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 27 della Convenzione stessa.

**CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVA AGLI
UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI E AL CONTROLLO
IN CORSO DI VIAGGIO E PROTOCOLLO FINALE**

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AGLI
UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Signor Ugo CALDERONI, Direttore Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette;

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

il Signor Charles LENZ, Direttore Generale delle Dogane;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

TITOLO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

A termini della presente Convenzione, l'espressione:

1° « Controllo » indica l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l'entrata, l'uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni.

2° « Stato di soggiorno » indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell'altro Stato.

3° « Stato limitrofo » indica l'altro Stato.

4° « Zona » indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo.

5° « Agenti » indica le persone appartenenti alle amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.

6° « Uffici » indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.

Articolo 2.

1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua.

2. Esse, a tal fine, possono:

- a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
- b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi;
- c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione.

3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:

- a) degli uffici a controlli nazionali abbinati;
- b) dei percorsi sui quali il controllo può essere eseguito in corso di viaggio; saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorità competenti dei due Stati.

Articolo 3.

La zona può comprendere:

1° per ciò che concerne il traffico ferroviario:

- a) una parte della stazione e dei suoi impianti;
- b) il tratto di linea fra la frontiera e l'ufficio, nonchè parti delle stazioni situate su tale percorso;
- c) ove trattisi del controllo su un treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, nonchè una parte delle stazioni ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno;

2° per ciò che concerne il traffico stradale:

- a) una parte degli edifici di servizio;

- b) settori di strada e di altri impianti;
- c) la strada tra la frontiera e l'ufficio;
- d) se si tratti del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;

3° per ciò che concerne la navigazione:

- a) una parte degli edifici di servizio;
- b) settori della via navigabile, come pure impianti rivieraschi e portuali;
- c) la via navigabile tra la frontiera e l'ufficio;
- d) se si tratti del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, nonchè il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina.

Allorquando un accordo, concluso in virtù del precedente articolo 2, paragrafo 3, non include nella zona una parte di territorio rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1 a 3, esso può stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti e obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facoltà di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo,

TITOLO II

Controllo

Articolo 4.

1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo, secondo le stesse formalità e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Le persone non potranno essere arrestate nella zona, nè condotte nello Stato limitrofo, se non per fatti sottoposti alla giurisdizione dello Stato limitrofo. Il comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo è aggregato sarà, se del caso, indicato dal Governo di tale Stato.

2. Allorquando le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.

3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione nella zona, da parte dello Stato di soggiorno, delle norme di legge, regolamentari ed amministrative diverse da quelle relative al controllo.

Articolo 5.

La presente Convenzione non pregiudica i poteri dello Stato di soggiorno per quanto concerne il diritto di mantenere l'ordine pubblico nella zona.

Articolo 6.

Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre in tale Stato, le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.

Articolo 7.

1. Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese di entrata.

2. Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

3. Gli agenti dello Stato di uscita non possono più effettuare il loro controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l'assenso dell'agente competente dello Stato di entrata.

4. Deroche all'ordine delle operazioni stabilito nel paragrafo 1 di cui sopra non saranno autorizzate se non in quanto esse siano giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro motivo vi si opponga. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo dello Stato di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo di uscita, presso gli agenti dello Stato di uscita. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o a sequestri, essi hanno la precedenza.

Articolo 8.

Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonché le merci e altri beni tratti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Articolo 9.

1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato li-

mitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.

2. Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata.

Articolo 10.

1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e assicurarne la rapidità, nonchè per impedire che persone, merci e altri beni lascino l'itinerario o il luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati.

2. Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, ove vengano subito sequestrati nella zona o in prossimità di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorità agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.

3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le competenti autorità dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonchè a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all'autorità dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.

4. La collaborazione prevista al precedente paragrafo 3 è tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.

TITOLO III

Agenti

Articolo 11.

1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nello

esercizio delle loro funzioni sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo.

2. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l'atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Articolo 12.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identità e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. Restano riservate le decisioni di divieto d'ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.

2. Le competenti amministrazioni dello Stato di soggiorno possono esigere che agenti dello Stato limitrofo, esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno, siano richiamati nel proprio Paese.

Articolo 13.

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Articolo 14.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a regolare le loro condizioni di residenza conformemente alle norme sul soggiorno degli stranieri. Le competenti autorità rilasciano loro gratuitamente l'autorizzazione di soggiorno.

2. L'autorizzazione di soggiorno è rilasciata gratuitamente ai membri della famiglia conviventi con tali agenti e che non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale autorizzazione può essere loro rifiutata solo nel caso in cui essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso che li concerne personalmente. Le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detti agenti di una autorizzazione a esercitare attività lucrativa. Qualora tale autorizzazione venga accordata, il suo rilascio può comportare la percezione delle tasse regolamentari.

3. Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio ai sensi delle Convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di una autorizzazione di soggiorno in ragione della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.

Articolo 15.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, alle condizioni stabilite dalla legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, della esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti.

2. Detti agenti, nonchè i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalità e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso comune.

3. Gli agenti dello Stato limitrofo i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.

4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti Contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona. Rimane ferma l'esenzione da ogni contribuzione diretta personale, prevista sia dalla Convenzione conclusa tra le Parti Contraenti il 23 dicembre 1873 « per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso e a Pino », sia da quella conclusa il 2 dicembre 1899 « per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola », in favore degli agenti dello Stato limitrofo addetti ai servizi delle stazioni menzionate in dette convenzioni.

5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

TITOLO IV

Uffici

Articolo 16.

Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati saranno stabilite di comune accordo tra le amministrazioni competenti dei due Stati.

Articolo 17.

Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonché le indennità eventualmente dovute per il loro utilizzo;

b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

Articolo 18.

1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.

2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonché a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

Articolo 19.

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non dovranno, all'uopo, essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.

Articolo 20.

2. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d'impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonchè lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.

2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione.

3. Restano inoltre riservate le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.

Articolo 21.

La corrispondenza od i colli di servizio, nonchè i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.

TITOLO V

Dichiaranti in dogana

Articolo 22.

1. Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare presso i servizi di tale Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo, alle stesse condizioni e con le stesse modalità che nello Stato limitrofo.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone residenti nello Stato limitrofo che ivi effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte a tale riguardo alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo concernenti le operazioni medesime. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo. Il presente paragrafo si applica altresì alle imposte sulla cifra d'affari. L'attività che un dichiarante in dogana, residente nello Stato limitrofo, esercita presso un ufficio di tale Stato situato nello Stato di soggiorno non fa sorgere di per sè stessa

l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in questo ultimo Stato.

3. Le persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale italiano o svizzero.

4. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 a 3 per quanto riguarda il passaggio della frontiera e il soggiorno in detto Stato. Le facilitazioni compatibili con tali norme debbono essere concesse. Qualora l'attività di dette persone sia sottoposta ad autorizzazione per il fatto che esse la esercitano in qualità di stranieri nello Stato di soggiorno, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente da parte delle autorità competenti.

Articolo 23

1. A parte i casi contemplati nell'articolo 22, le persone residenti nell'uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell'altro Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo, senza particolare abilitazione professionale, ma, ove occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana. Dette persone devono essere trattate dalle autorità dell'altro Stato sul piano di una completa uguaglianza.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili in particolare alle persone residenti nell'uno dei due Stati che effettuano tali operazioni a titolo professionale. Per quanto riguarda le imposte sulla cifra di affari, i servizi resi in un ufficio dell'altro Stato devono essere sempre considerati come resi nello Stato al quale l'ufficio appartiene. L'attività che un dichiarante in dogana residente nell'uno dei due Stati esercita presso un ufficio dell'altro Stato non fa sorgere di per sè stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in quest'ultimo Stato.

3. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 22.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 24

Le amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le misure amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 25

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo-svizzera la quale avrà il compito:

- a) di preparare gli accordi previsti all'articolo 2, paragrafo 3;
- b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;
- c) di risolvere le difficoltà che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della presente Convenzione.

2. Detta Commissione sarà composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo Presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il Presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

Articolo 26

Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.

Articolo 27

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Roma.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

FATTA a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per la
Repubblica Italiana

UGO CALDERONI

Per la
Confederazione Svizzera

LENZ

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera, conclusa in data odierna, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto la disposizione seguente che fa parte integrante della Convenzione medesima:

Vi è identità di vedute sul fatto che, all'entrata in vigore della Convenzione, le disposizioni della medesima, che siano suscettibili di applicazione immediata, saranno messe di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati in pratica attuazione — *mutatis mutandis* — negli uffici a controlli nazionali abbinati che formano oggetto di accordi esistenti tra le Parti Contraenti e prevarranno sulle corrispondenti disposizioni previste in detti accordi.

Fatto a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in lingua italiana.

*Per la
Repubblica Italiana*

UGO CALDERONI

*Per la
Confederazione Svizzera*

LENZ